

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il
25 settembre 2014 — Seusen Sume/Landkreis Stade**

(Causa C-445/14)

(2014/C 439/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Seusen Sume

Convenuto: Landkreis Stade

Interveniente: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obbligo di fissare il luogo di residenza in una zona territorialmente circoscritta (comune, circondario, regione) dello Stato membro integri una restrizione della libertà di circolazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2011/95/UE ⁽¹⁾, qualora lo straniero possa altrimenti circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale di detto Stato membro.
- 2) Se un obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della direttiva 2011/95/UE, qualora esso sia fondato sull'esigenza di pervenire a un'adeguata ripartizione degli oneri delle prestazioni sociali pubbliche tra i diversi enti erogatori all'interno del territorio nazionale.
- 3) Se un obbligo di residenza a carico di persone beneficianti dello status di protezione sussidiaria sia compatibile con gli articoli 33 e/o 29 della direttiva 2011/95/UE, qualora esso sia fondato su ragioni di politica migratoria o dell'integrazione, ad esempio al fine di evitare che il ripetuto insediamento di stranieri in determinati comuni o circondari porti alla formazione di aree socialmente a rischio. Se, a tal fine, siano sufficienti ragioni astratte di politica migratoria o dell'integrazione, oppure se tali ragioni debbano essere concretamente accertate.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha
(Spagna) il 2 ottobre 2014 — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real**

(Causa C-456/14)

(2014/C 439/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Manuel Orrego Arias

Convenuta: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Questione pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della direttiva 2001/40/CE⁽¹⁾ del Consiglio del 28 maggio [2001] e, segnatamente, [la] questione se l'espressione «*reato punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno*» contenuta in detta disposizione si riferisca alla pena prevista in astratto per il reato di cui trattasi o invece alla pena detentiva inflitta in concreto al condannato e, di conseguenza, se la decisione di uno Stato membro che dispone l'espulsione di un cittadino di un paese terzo condannato a una pena privativa della libertà di otto mesi possa o meno essere riconosciuta da altri Stati membri.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149, pag. 34).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Cagliari (Italia) il 2 ottobre 2014 — Procedimento penale a carico di Claudia Concu, Isabella Melis

(Causa C-457/14)

(2014/C 439/32)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Cagliari

Parti nella causa principale

Claudia Concu, Isabella Melis

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare.
- 2) se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) l'8 ottobre 2014 — «Asparuhovo Lake Investment Company» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-463/14)

(2014/C 439/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna (Bulgaria)

Parti

Ricorrente: «Asparuhovo Lake Investment Company» OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite